

Regolamento per l'attuazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 ai sensi dell'articolo 36 bis della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)

CAPO I – FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Definizioni

CAPO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE, DELLE STRUTTURE REGIONALI ATTUATRICI E DEGLI ORGANISMI INTERMEDI

Articolo 3 – Funzioni dell'Autorità di gestione

Articolo 4 – Funzioni delle Strutture regionali attuatrici

Articolo 5 – Organismi intermedi

CAPO III – PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE, ACCESSO, SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 6 – Pianificazione: predisposizione e approvazione del PPO

Articolo 7 – Procedure per l'accesso ai finanziamenti

Articolo 8 – Presentazione, selezione e approvazione delle operazioni

Articolo 9 – Concessione del contributo

Articolo 10 – Obblighi del beneficiario

Articolo 11 – Revoca del contributo

CAPO IV – GESTIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI

Articolo 12 – Modalità di erogazione dei contributi

CAPO V – VERIFICHE DI GESTIONE

Articolo 13 – Verifiche di gestione

CAPO VI – AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Articolo 14 – Spese ammissibili e non ammissibili

Articolo 15 – Modalità di attuazione delle operazioni

CAPO VII – RENDICONTAZIONE

Articolo 16 – Aspetti generali della rendicontazione

Articolo 17 – Certificazione esterna dei rendiconti

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Rinvio

Articolo 19 – Abrogazione

Articolo 20 – Trattamento dei dati

CAPO I FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 Finalità

1. In attuazione dell'articolo 36 bis della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), il presente regolamento disciplina gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma Regionale del Fondo Sociale europeo Plus 2021-2027, di seguito denominato PR FSE+ 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 5945 final del 11 agosto 2022 e adottato con deliberazione della Giunta regionale del 26 agosto 2022, n. 1231, nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, di seguito denominato regolamento disposizioni comuni (RDC).
2. Le modalità di attuazione degli interventi cofinanziati con il PR FSE+ 2021-2027 sono stabilite nel Sistema di gestione e controllo, di seguito denominato SIGECO, comprensivo degli allegati.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) attività in senso lato e attività in senso stretto: l'attività in senso lato comprende le attività inerenti all'operazione, realizzate dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione alla data di avvio dell'operazione e dalla data di conclusione dell'operazione alla data di presentazione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione. L'attività in senso stretto è la fase relativa al periodo di realizzazione dell'operazione, dal primo all'ultimo giorno di attuazione dell'operazione;
 - b) azione: le specifiche attività previste dal PR FSE+ 2021-2027 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici presenti in ciascuna priorità;
 - c) clone: una edizione corsuale del prototipo approvato;
 - d) pianificazione periodica delle operazioni, di seguito denominata PPO: documento approvato annualmente dalla Giunta regionale il quale individua le operazioni da realizzare, anche di carattere pluriennale, attraverso le azioni del PR FSE+ 2021-2027, nell'ambito di programmi specifici;
 - e) programma specifico, di seguito denominato PS: operazione o gruppo di operazioni omogenee per il perseguimento delle linee strategiche del PR FSE+, previste dal documento "Pianificazione periodica delle operazioni", di seguito denominato PPO;
 - f) programma attuativo regionale, di seguito denominato PAR: piano regionale in cui sono indicate risorse aggiuntive a quelle del PR FSE+ 2021-2027 e che sono coerenti con le medesime finalità;
 - g) prototipo: primo esemplare e modello di una serie di progetti, formativi o non formativi successivi, replicabili (cloni);

- h) Punto di contatto: figura prevista dall'Allegato III del RDC, relativo alle condizioni abilitanti orizzontali, istituita nell'ambito della struttura dell'Autorità di Gestione, che effettua le verifiche necessarie alla fase di definizione o di revisione dei criteri di selezione nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Supporta l'Autorità di Gestione nella predisposizione di un'informativa sul tema della Carta dei Diritti per il Comitato di Sorveglianza con cadenza almeno annuale contenente le segnalazioni ricevute e le valutazioni effettuate dal punto di contatto, le misure correttive previste e le eventuali misure preventive adottate o da adottare;
- i) sistema di gestione e controllo, di seguito denominato SIGECO: insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui all'articolo 69 e all'Allegato XVI del RDC, volto a garantire l'attuazione del PR FSE+ 2021-2027;
- j) sistema informativo del PR FSE+ 2021-2027: il sistema di gestione, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni.

CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE, DELLE STRUTTURE REGIONALI ATTUATRICI E DEGLI ORGANISMI INTERMEDI

Articolo 3 Funzioni dell'Autorità di gestione

1. L'Autorità di gestione, di seguito denominata ADG, è l'organismo responsabile della gestione del PR FSE+ 2021-2027.
2. Le funzioni dell'ADG sono indicate all'articolo 72 del RDC. Le funzioni afferenti alla selezione delle operazioni, alla gestione del programma e al sostegno all'attività del Comitato di sorveglianza sono indicate agli articoli 73, 74 e 75 del RDC.

Articolo 4 Funzioni delle Strutture regionali attuatrici

1. Le strutture regionali attuatrici, di seguito denominate SRA, sono le strutture dell'Amministrazione regionale, individuate nell'ambito delle Direzioni centrali, responsabili dell'attuazione e della gestione delle operazioni riconducibili ai PS individuati dai pertinenti PPO secondo le rispettive competenze.
2. Le funzioni delle SRA sono le seguenti:
 - a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione e pianificazione, dei criteri di selezione delle operazioni nel quadro delle rispettive competenze settoriali;
 - b) predisporre ed emanare i bandi e gli avvisi pubblici che danno attuazione ai PS di propria competenza ai sensi di quanto previsto dal pertinente PPO utilizzando le metodologie ed i criteri di selezione trasparenti e non discriminatori approvati dal Comitato di sorveglianza;
 - c) individuare le operazioni ed i beneficiari da ammettere al finanziamento, in conformità con le metodologie ed i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza;
 - d) pubblicare gli esiti della selezione delle operazioni;
 - e) emettere gli atti di concessione, comprensivi del documento ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3 del RDC, e di erogazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;

- f) concorrere alla definizione del SIGECO;
- g) concorrere alla definizione o revisione delle unità di costo standard, di seguito denominate UCS;
- h) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative UE, nazionali e regionali e rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal SIGECO;
- i) disporre che i soggetti beneficiari, soggetti attuatori e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni, laddove applicabile ai sensi del RDC, adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- l) realizzare i controlli di gestione sulle operazioni di competenza per verificare la correttezza delle informazioni di gestione comunicate dai beneficiari;
- m) collaborare con l'ADG ai fini della realizzazione delle verifiche amministrative, delle verifiche in loco e delle verifiche ex post;
- n) applicare le procedure stabilite dall'ADG in caso di irregolarità e di recupero di importi indebitamente versati;
- o) monitorare l'alimentazione, per quanto di competenza e nei tempi richiesti, del sistema informativo del PR FSE+2021-2027 secondo le indicazioni rese dall'ADG, con tutte le informazioni, assumendone la responsabilità in merito alla loro correttezza e veridicità, al fine di produrre le previsioni di spesa, le informazioni finalizzate alla predisposizione delle domande di pagamento o ogni altra informazione da inoltrare alla Commissione europea e al livello nazionale;
- p) svolgere, previa condivisione con l'ADG, tutte le azioni necessarie, anche correttive, per raggiungere i target al 2024 e al 2029 previsti dal Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 16 del RDC;
- q) fornire all'ADG tutte le informazioni utili alla trasmissione dei dati richiesti dall'articolo 42 del RDC alla Commissione europea, alla predisposizione delle informative e relazioni previste dalla normativa dell'UE e nazionale vigente in materia, con particolare riguardo alla documentazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea, all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), al Valutatore e alle istituzioni nazionali e regionali competenti;
- r) collaborare alle attività di valutazione del PR FSE+ 2021-2027;
- s) concorrere con l'ADG alla definizione e attuazione delle misure di comunicazione di cui al Titolo IV, Capo III del RDC, compreso il calendario degli avvisi e la comunicazione delle operazioni di importanza strategica, di seguito denominate OIS;
- t) supportare, per le attività di competenza, il Punto di Contatto nella gestione di eventuali reclami, sui temi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;
- u) supportare, per le attività di competenza, l'ADG nella gestione di eventuali reclami, sul tema dei Principi della Convenzione delle Nazioni unite sui temi dei diritti delle persone con disabilità.

3. La Giunta Regionale delibera gli stanziamenti per singola SRA in coerenza con gli obiettivi e le azioni indicate nel PR FSE+ 2021-2027. Ove vi sia la necessità di una variazione degli stanziamenti, la Giunta Regionale delibera la nuova ricognizione.

Articolo 5 Organismi intermedi

1. Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3 del RDC l'ADG, anche successivamente all'avvio della programmazione, può individuare uno o più Organismi intermedi, di seguito denominati OI, delegando agli stessi proprie funzioni che sono svolte sotto la sua responsabilità.

2. In caso di nomina di un OI, i compiti, le funzioni delegate, le responsabilità degli OI, i rapporti con l'ADG e le modalità di svolgimento delle funzioni, sono disciplinati per iscritto mediante stipula di accordi di delega tra le parti.
3. L'ADG supervisiona l'operato e le funzioni degli OI ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera d) del RDC.

CAPO III PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE, ACCESSO, SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 6 Pianificazione: predisposizione e approvazione del PPO

1. La Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico – sociale, approva annualmente il documento concernente “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO” che stabilisce i PS da realizzare, indicandone:
 - a) la priorità;
 - b) l'obiettivo specifico di riferimento;
 - c) l'azione di riferimento;
 - d) il settore di intervento;
 - e) la concentrazione tematica, se prevista;
 - f) la denominazione del PS;
 - g) operazioni di importanza strategica, se previste;
 - h) la descrizione;
 - i) i destinatari;
 - j) la durata, annuale o pluriennale con l'indicazione degli anni;
 - k) la disponibilità finanziaria, in cui si dà atto di eventuali risorse aggiuntive PAR;
 - l) la SRA.
2. La previsione di nuovi PS all'interno del PPO è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico e sociale.
3. Le modificazioni di carattere finanziario ai PS del PPO non superiori al 20 per cento sono adottate dall'ADG del PR FSE+ 2021-2027 con proprio atto amministrativo.
4. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, il PPO viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 7 Procedure per l'accesso ai finanziamenti

1. Nell'attuazione di un PS, le SRA applicano quanto previsto nel PR FSE + 2021-2027 e nel Documento recante “Metodologie e criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza, in coerenza con gli articoli 73 e 9 del RDC e gli articoli 6 e 8 del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013, di seguito denominato Regolamento FSE+, sia per le forme di sostegno contributive che per i contratti pubblici.

2. Le SRA ricorrono alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, eventualmente con l'ausilio del Servizio Centrale Unica di Committenza, ogni qualvolta nel PPO di riferimento, per l'attuazione di un programma specifico, si richieda l'acquisizione di beni o servizi a favore dell'Amministrazione regionale.
3. Nel caso di concessione di sovvenzioni o contributi, gli avvisi pubblici disciplinano:
 - a) la finalità;
 - b) la specifica tipologia di intervento, tra cui, a titolo esemplificativo, la selezione di operazioni che assumono il carattere di prototipo, la selezione di operazioni di carattere formativo o non formativo;
 - c) le modalità di presentazione;
 - d) il formulario da utilizzare;
 - e) le scadenze previste.
4. Gli avvisi pubblici di cui al comma 3 prevedono un termine per la presentazione delle proposte progettuali corrispondente ad almeno trenta giorni a partire da quello di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. La procedura di selezione prevista dagli avvisi pubblici è svolta secondo le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6. In ciascun avviso pubblico le SRA specificano le modalità di finanziamento delle operazioni che possono prevedere:
 - a) la totale partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal PR FSE + 2021-2027;
 - b) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal PR FSE + 2021-2027 e la partecipazione finanziaria privata;
 - c) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal PR FSE + 2021-2027 e la partecipazione finanziaria privata da parte delle imprese, nel caso l'operazione rientri nella disciplina degli aiuti di Stato;
 - d) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal PR FSE + 2021-2027 e da altre risorse europee, risorse nazionali o risorse regionali.
7. La modalità di finanziamento dell'operazione ai sensi del comma 7 indica per ciascuna voce il rispettivo importo o incidenza percentuale.
8. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del RDC, l'ADG, con il supporto delle SRA, pubblica sul Portale Europa FVG FSE+ un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati seguenti:
 - a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
 - b) obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;
 - c) tipologia di richiedenti ammissibili;
 - d) importo totale del sostegno per l'invito;
 - e) data di apertura e chiusura dell'invito.

Articolo 8 Presentazione, selezione e approvazione delle operazioni

1. Le operazioni sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla SRA nell'avviso pubblico di riferimento.

2. Le operazioni sono presentate secondo i formulari definiti dalla SRA e richiamati nell'avviso pubblico di riferimento.
3. La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia entro venti giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni, con allegato l'elenco delle operazioni proposte pervenute nei termini.
4. L'avviso pubblico può prevedere una diversa modalità di comunicazione di avvio del procedimento, qualora ritenuta maggiormente funzionale alla particolare tipologia del procedimento stesso.
5. La selezione delle operazioni avviene con l'applicazione delle metodologie e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE + 2021-2027, approvate dal Comitato di sorveglianza e riportate nell'avviso pubblico.
6. La selezione delle operazioni pervenute avviene entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni e sotto la responsabilità del dirigente della SRA competente, che si avvale del personale regionale e dell'apporto dell'assistenza tecnica.
7. Il dirigente responsabile della SRA, responsabile del procedimento in oggetto, approva, entro trenta giorni dalla selezione delle operazioni, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia:
 - a) qualora si proceda con valutazione comparativa, la graduatoria delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
 - b) qualora si proceda con valutazione di coerenza, l'elenco delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
 - c) l'elenco delle operazioni non approvate.
8. Nei casi in cui sia necessario accelerare il procedimento di approvazione dalle operazioni, gli avvisi possono stabilire tempistiche inferiori.

Articolo 9 Concessione del contributo

1. Il Responsabile della SRA concede il contributo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di approvazione della graduatoria.
2. L'atto di concessione contiene l'ammontare del finanziamento, i termini e tutti gli altri elementi utili alla realizzazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 3 del RDC.
3. Ai sensi dell'articolo 49 del RDC l'ADG, in collaborazione con le SRA, pubblica sul Portale Europa FVG FSE+ l'elenco delle operazioni finanziate e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.
4. Nel caso di un'operazione di importanza strategica, l'ADG, in collaborazione con le SRA, si attiene alle misure di sorveglianza e comunicazione.

Articolo 10 Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario, nella progettazione e gestione delle operazioni, rispetta la normativa europea relativa ai Fondi strutturali e in materia di aiuti di Stato, ove pertinente, e si attiene alle disposizioni del presente regolamento, nonché a quanto stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.
2. Il beneficiario in particolare deve:
 - a) assicurare la disponibilità della documentazione tecnica e contabile durante le verifiche in loco realizzate dall'ADG anche in collaborazione con la SRA, nonché per le verifiche amministrative delle domande di rimborso;
 - b) per i costi da rimborsare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in relazione a ciascuna operazione, tenere una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato;
 - c) realizzare l'operazione nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal progetto approvato e garantire la completa realizzazione della stessa;
 - d) concludere le operazioni entro i termini stabiliti dall'avviso;
 - e) garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti dall'ADG o dalla SRA;
 - f) adempiere agli obblighi e disposizioni in materia di informazione, di comunicazione e relativi alle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi rispetto all'operazione, secondo quanto previsto al Titolo IV, Capo III del RDC e dall'avviso pubblico di riferimento.

Articolo 11 Revoca del contributo

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dell'operazione;
 - b) riscontro di gravi inadempimenti degli obblighi di cui all'articolo 10;
 - c) mancata vidimazione dei registri cartacei precedente all'avvio dell'attività in senso stretto, ove previsto;
 - d) eventuali ulteriori casi di revoca sono indicati nei singoli avvisi.
2. La SRA, prima di procedere alla revoca del contributo, dà comunicazione al beneficiario dell'avvio delle procedure di revoca.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il beneficiario può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nel provvedimento di revoca.

CAPO IV GESTIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI

Articolo 12 Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi da parte della SRA avviene in forma di anticipo e saldo o in unica soluzione a saldo. L'erogazione del saldo, in entrambe le modalità, può avvenire solo successivamente alla conclusione dell'operazione e dopo la verifica del rendiconto se l'operazione è stata campionata per i controlli amministrativi di rendicontazione.
2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), la somma delle erogazioni anticipate

non può superare il 95 per cento del costo pubblico complessivo dell'operazione o di un PS; in sede di avviso pubblico la SRA stabilisce la percentuale dell'anticipo entro il limite massimo sopraindicato e l'ambito di applicazione, ovvero operazione o PS.

3. Il saldo, nel caso di flusso finanziario articolato sulla base di erogazione anticipata e saldo, è pari alla differenza tra il contributo definitivamente spettante a seguito della rendicontazione e dopo la verifica del rendiconto se l'operazione è stata campionata per i controlli amministrativi di rendicontazione e l'anticipo erogato.
4. Le somme erogate a titolo di anticipo sono garantite, per i soggetti privati, da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C.
5. L'escussione della fideiussione di cui al comma 4 comporta la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipo, maggiorate degli eventuali interessi calcolati secondo le previsioni dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, ed è predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono esenti dall'obbligo di garanzia fideiussoria le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
6. L'erogazione dei contributi, da parte della SRA, avviene mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata mediante il modello reso disponibile sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia.

CAPO V VERIFICHE DI GESTIONE

Articolo 13 Verifiche di gestione

1. L'ADG e le SRA con il supporto del personale di assistenza tecnica svolgono verifiche di gestione sia on desk sia in loco, ai sensi dell'articolo 74 del RDC, al fine di accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.
2. Tali verifiche vengono condotte sia per le operazioni a costi reali sia per quelle a costi semplificati.
3. Le verifiche si articolano in:
 - a) verifiche di gestione svolte on desk a partire dalla fase di avvio dell'operazione per verificare la completezza e correttezza delle informazioni fornite dai beneficiari al fine di individuare eventuali criticità e attuare le successive azioni correttive, ove possibile;
 - b) verifiche amministrative su domande di rimborso intermedie, qualora previste, e finali, svolte a campione sulla base di un'analisi del rischio;
 - c) verifiche in loco svolte a campione sulla base di un'analisi del rischio;
 - d) verifiche sulle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Le procedure, le metodologie e gli strumenti per le verifiche di gestione sono dettagliate nella manualistica approvata dall'ADG.

CAPO VI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Articolo 14 Spese ammissibili e non ammissibili

1. Per l'ammissibilità delle spese si rinvia a quanto previsto negli articoli da 63 a 68 del RDC, all'articolo 16 del Regolamento FSE+, alla normativa nazionale vigente e alla manualistica approvata dall'ADG.

Articolo 15 Modalità di attuazione delle operazioni

1. Le operazioni possono essere attivate secondo le seguenti modalità di cui all'articolo 53, paragrafo 1 del RDC:
 - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni di Partenariato pubblico privato (PPP) e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti, la cui gestione, rendicontazione e controllo vertono sulla realtà della spesa sulla base di quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del RDC;
 - b) a costi semplificati secondo quanto previsto dall'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f) del RDC.
2. Le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti alle attività possono essere rimborsati in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del RDC.
3. Le opzioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) a d) del RDC, si possono combinare a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.
4. Le forme di costo semplificato di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), e) ed f) del RDC sono definite dall'ADG e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Le forme di finanziamento a tasso forfettario di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera d) sono immediatamente applicabili nei dispositivi di attuazione del PS.

CAPO VII RENDICONTAZIONE

Articolo 16 Aspetti generali della rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la documentazione inerente al rendiconto entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto, salvo diverse disposizioni della SRA in sede di avviso pubblico.
2. Le specifiche modalità di rendicontazione e la relativa documentazione da presentare sono indicate nella manualistica approvata dall'ADG, salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della

Regione 22 giugno 2017, n. 140 (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)).

3. Nel caso di operazioni a costi reali, il beneficiario invia tramite sistema informativo il modello che contiene i dati anagrafici del soggetto attuatore, i dati fisici e finanziari dell'operazione, i documenti contabili a giustificazione della spesa e altra documentazione indicata nella manualistica approvata dall'ADG.
4. Nel caso di UCS il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto. Il beneficiario fornisce tramite sistema informativo il modello che contiene i dati anagrafici del soggetto attuatore, i dati fisici e finanziari dell'operazione e l'eventuale documentazione prevista dalla manualistica approvata dall'ADG attestante l'effettiva realizzazione dell'attività.
5. Nel caso di operazioni a tassi forfettari basati su costi reali si applica quanto disposto al comma 3.

Articolo 17 Certificazione esterna dei rendiconti

1. L'avviso pubblico può indicare, nell'ambito della gestione finanziaria a costi reali, la necessità che i rendiconti delle spese sostenute riferiti ad operazioni che prevedono l'effettuazione di esami o prove finali, siano certificati da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili, non legata da rapporto organico con il soggetto attuatore. Il soggetto attuatore assicura la realizzazione dell'attività di certificazione esterna da parte dei soggetti aventi titolo prima della presentazione del rendiconto alla SRA.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 Rinvio

1. I rinvii alle disposizioni normative richiamate nel presente regolamento si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 19 Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018- 2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26).

Articolo 20 Trattamento dei dati

1. I dati personali e sensibili forniti alla SRA sono raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui all'avviso di riferimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) e dal Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali e sono conservati in archivi informativi o cartacei.

Articolo 21 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE